



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione III Civile – Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile – Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel.

Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice

Dott.ssa Sara Fioroni Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. P.U. 51/2024 r.g.

avente ad oggetto:

dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss.

CCI proposta da

████████████████████

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore in condizione di sovraindebitamento depositato in data da ██████████;

esaminati gli atti ed i documenti allegati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



ritenuta l'assenza di necessità di fissazione di udienza di comparizione nel caso di ricorso per l'apertura di liquidazione controllata proposto dal debitore;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore è resistente nel circondario del medesimo Ufficio;

ritenuto che [REDACTED] versi effettivamente in stato di sovraindebitamento ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CCI, trattandosi di persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ovvero alle altre procedure di cui al comma 4 dell'art. 33 co.1 CCI, essendo debitore di somme per oltre 1,2 milioni di euro traenti la loro origine nella massima parte da fideiussioni prestate nell'interesse di una società, fallita nel 2017, in presenza di modestissimo attivo;

rilevato che al ricorso è allegata relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

OSSERVA.

Ritiene questo Collegio che possa addivenirsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, con le precisazioni di cui appresso.

Va preso atto che nel ricorso l'istante "mette a disposizione" della procedura unicamente l'importo dello stipendio mensile eccedente la somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, per un periodo di tre anni, individuando la somma disponibile in circa € 570,00 mensili, indicando come reddito disponibile l'importo di € 3.000,0 mensili quale lavoratore dipendente presso la [REDACTED] s.p.a., e indicando in € 2.430,00 il totale delle spese mensili ritenute indispensabili per il



mantenimento proprio e della famiglia, così individuandosi un attivo complessivo di € 20.520,00, in pratica destinato prevalentemente al pagamento delle spese in prededuzione e in parte dell'ipotecario, senza attribuzioni in favore dei chirografari (attivo, da incrementarsi di ulteriori € 950,00 mensili al momento della scadenza del piano di ammortamento del mutuo, previsto per il 31.1.2026; e al più incrementabile della quota riscattabile del TFR e dell'escussione di un credito per ratei di stipendio arretrati nei confronti della società [REDACTED] s.r.l. di € 35.000,00 circa, su cui peraltro l'OCC ha riservato approfondimenti: poste, che comunque non mutano il quadro di sostanziale incapacienza dei chirografi).

Anche in passato vi è stato un contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità di una liquidazione che avesse ad oggetto la messa a disposizione dei creditori del solo reddito: la teoria negativa dava rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter L. 3/2012, che sembrava escludere che il debitore sovraindebitato potesse accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio, posto che il comma 3 della citata norma consentiva al debitore di chiedere la liquidazione "di tutti i suoi beni", e tale espressione, pur evidentemente ampia, sembrava non ricomprendere i redditi del debitore; inoltre, essendo tali somme già liquide, priva di senso appariva anche la nomina di un professionista, ai sensi dell'art. 14-quinquies, chiamato a liquidare i redditi del debitore ad alienare i beni e a pagare i creditori, essendo tali operazioni superflue per somme già liquide e trasferibili (in tal senso, *ex plurimis*, Trib. Mantova 18.06.2018 n. 43). Di contro, la tesi positiva obiettava che anche i redditi sarebbero crediti e,



quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore); inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare sarebbero rientrati anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), faceva pensare che, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione in caso di crediti liquidi), si volesse far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; si sottolineava come fosse possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; si poneva l'accento sul fatto che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevedeva, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovraindebitato fossero esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui potevano farvi parte, e che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabiliva che il decreto di apertura venisse trascritto laddove la liquidazione interessasse beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa potesse afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib Milano 6/11/2017).

La normativa sopravvenuta, ed altresì l'entrata in vigore del Codice della crisi, deve indurre a ritenere preferibile la tesi estensiva: non solo perché il legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica *“che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*, ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un



qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita; ma altresì in ragione del mutamento di prospettiva legato alla “nuova” liquidazione controllata, divenuta, da “beneficio” richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell’attuale assimilazione della liquidazione controllata alla figura “maggiore” della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023), come altresì comprovato dalla disponibilità dell’eccezione di incapacienza, in caso di richiesta di apertura della liquidazione avanzata dal creditore, ex terzo comma art. 268 CCI (determinandosi cioè la necessità dell’apertura della liquidazione controllata anche in caso di incapacienza, se il debitore non solleva l’eccezione). Reputa il Collegio che siffatta impostazione estensiva si imponga anche allorquando le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano idonee solo alla rifusione delle spese in prededuzione (*contra*, Trib. Rimini 22.4.2021; Trib. Piacenza 20.6.2022; Trib. Palermo 30.9.2022, che hanno tutti sottolineato l’inutilità di consentire l’apertura di una procedura senza attribuzioni ai creditori, e generativa di costi in prededuzione), concordandosi con i rilievi del Tribunale di Milano nel richiamato provvedimento 12.1.2023, a sostegno della natura “universale” ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell’estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore); della disponibilità dell’eccezione di incapacienza in capo al debitore; del contenuto del disposto dell’art. 271 CCI, rubricato 'concorso di procedure', che assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore



chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi; dell'arresto della procedura di liquidazione controllata laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCI operato dall'art. 276 CCI (ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale).

Se pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'apertura della liquidazione controllata non può essere negata, anche in caso di attivo assente o minimale (altra cosa è ovviamente la concessione dell'esdebitazione al termine, operando sì essa di diritto, ex art. 282 CCI, ma previo vaglio di meritevolezza, ex secondo comma art. ult. cit.; in quella sede verranno inoltre vagliate le ulteriori condizioni soggettive, di cui alle lettere a, b e c) dell'art. 280 CCI), in ragione della sua assimilazione alla sorella “maggiore” liquidazione giudiziale, appare evidente che il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna “proposta”, nella quale delimiti l'entità del proprio apporto in una somma fissa determinata nel ricorso, come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro istituto): sarà il Giudice delegato successivamente, sulla base dell'attività di indagine svolta



dal liquidatore, ad indicare quanto effettivamente il ricorrente sarà legittimato a trattenere per la soddisfazione delle esigenze proprie e della famiglia; corretta appare invece l'indicazione della durata triennale dell'impegno al versamento della quota stipendiale (così, Trib. Verona 20.9.2022 cit.; Trib. Bologna 29.11.2022), posto che, se è ben possibile una durata maggiore della procedura nel caso di compimento di attività liquidatoria relativa ad immobili -nel senso che la liquidazione non può essere chiusa fino a che vi siano beni da liquidare-, con riferimento alle quote di stipendio, che costituiscono crediti futuri, non appare possibile sostenere la possibilità di apprensione di somme oltre la durata prevista per la esdebitazione, che opera di diritto decorso un triennio, soprattutto alla luce della necessità di interpretare il dettato normativo (commi 5 e 6 art. 281 CCI) in maniera conforme alla normativa comunitaria, prevedendo la c.d. Direttiva Insolvency l'esdebitazione d'ufficio al compimento del triennio e la possibilità per i singoli ordinamenti (art. 21 comma 3 Dir. n.1023/2019) di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria solo limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione.

Parimenti non corretta, l'indicazione *ex ante* di esclusione di vari tipi di beni dalla liquidazione, a vanificazione della portata "universale" dell'istituto, e riprova del tentativo di sua trasformazione in un accordo, posto che solo in seguito il liquidatore sarà in grado di determinare l'effettiva utilità dei beni, che ex art. 270 , comma 2 lett. e) CCI -al pari di quanto già previsto dall'art. 14 quinquies L. n.3/2012-, devono essere messi a disposizione del liquidatore , salva la deroga per beni determinati e previa autorizzazione. Al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della



procedura della somma “offerta”, sarà altresì possibile ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni quanto ritenuto concretamente versabile dall’istante (sull’ammissibilità di un ordine siffatto cfr. Trib. Verona 20.9.2022, posto che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore).

Viene nominato quale liquidatore il gestore nominato dall’OCC, ex art. 270, comma 2 lett. b).

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 279 CCI

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED], residente in Gubbio, V [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il difensore Alberto Bindi;

nomina

la dott.ssa **Teresa Giardino** Giudice Delegato per la procedura;

nomina

Liquidatore l’Avv. [REDACTED];

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;

rimette



al G.D. la determinazione del reddito escluso dalla liquidazione, con obbligo di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ordina

al Liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, disponendo che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo che sarà determinato a titolo di mantenimento, a partire dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento;

Assegna

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone

che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

-entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

-provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

-entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



-in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili e beni mobili registrati;

avverte

che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019).



Si comunichi al Liquidatore e all'OCC .

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 12.4.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Teresa Giardino

